

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (d.lgs. n. 14/2019)

Triburase 140/2022

La sottoscritta Michela Senti, nata a Gavardo (BS) il 29.07.1980 e ivi residente in Via della Pace n. 3, carta di identità n. CA83078IR rilasciata il 06.05.2021, codice fiscale SNTMHL80L69D940C, telefono 328.9119806, con domicilio digitale eletto presso occ@odcecbrescia.it,

premesso che

- la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dal d.lgs. 14/2019, essendo una consumatrice persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- la ricorrente non è stata esdebitata nei precedenti cinque anni né ha già beneficiato dell'esdebitazione
 per due volte né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni stesse secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause sostanzialmente nei seguenti fattori:
 - con atto del 09.01.2007 la scrivente e l'allora compagno Alex Benedetti hanno acquistato un appartamento sito nel Comune di Villanuova sul Clisi, al prezzo di € 114.400,00 IVA inclusa, da destinare ad abitazione del nucleo familiare;
 - per finanziare l'acquisto la scrivente e il signor Benedetti hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario, cointestato, per l'importo capitale di € 104.000,00, da rimborsare in 30 anni mediante 360 rate mensili posticipate da € 565,00 l'una;



- a seguito di separazione¹, il signor Bendetti si è traferito in un nuovo appartamento in locazione, sito nel Comune di Gavardo, con il conseguente pagamento del relativo canone (€ 320,00);
- 4. il trasferimento del Sig. Benedetti ha comportato, in capo al disciolto nucleo familiare, un imprevisto aumento dei costi di mantenimento derivante, oltre che dal pagamento del canone di locazione, anche da una sostanziale duplicazione delle spese per le utenze;
- tale circostanza non ha più reso sostenibile, a partire dal novembre 2016, il regolare pagamento delle rate del mutuo; l'incremento dei corsi era infatti significativo rispetto al reddito della scrivente che, in tale anno, ammontava a soli € 4.282,00²;
- nel 2018 la banca creditrice ha avviato un'azione esecutiva sull'immobile (Tribunale di Brescia, r.g. 609/2018); il procedimento si è già concluso ma il ricavato della vendita non è stato sufficiente per il pagamento integrale del credito vantato dalla banca;
- a seguito della liberazione dell'immobile esecutato, la scrivente si è trasferita in un appartamento in locazione, dovendo quindi sostenere l'ulteriore costo del canone, pari a € 340,00 mensili;
- essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14/2019, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Costanzo Tita Sanvitale Simonetta, gestore nominato dell'Organismo di composizione della crisi denominato OCC - Commercialisti Brescia, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, allegato sub 1;
- il piano prevede la destinazione alla soddisfazione dei creditori della somma di € 110,00 mensili, per un periodo di 4 anni, per un importo complessivo di € 5.280,00;
- l'esposizione debitoria della scrivente ammonta a € 70.166,45 di cui € 875,45 al privilegio ed € 69.291,00
 al chirografo; i dati completi sono riportati nell'allegato sub 2;
- la consistenza e la composizione del patrimonio della scrivente, di valore sostanzialmente nullo, sono riportate nell'allegato sub 3;
- la scrivente non ha posto in essere, negli ultimi cinque anni, atti di straordinaria amministrazione;

² Trattasi del reddito annuo fiscalmente imponibile lordo, come indicato nella dichiarazione dei redditi.



¹ Il termine separazione è qui utilizzato in senso tecnico, posto che il rapporto con la signora Senti non è mia stato formalizzato giuridicamente.



- il nucleo familiare della scrivente, come da certificato dello stato di famiglia che si allega sub 4, è composto anche dai due figli; si segnala tuttavia che, a seguito di un accordo del 23.09.2016 con il signor benedetti e della sua successiva modifica (allegati sub 5):
 - a. l'affido dei due figli è condiviso tra i genitori, con previsione che gli stessi trascorrano periodi paritetici presso ciascuno di essi;
 - b. il signor Benedetti si è impegnato a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie necessarie ai figli, sino a quando non interverrà l'eventuale azione di pignoramento presso terzi del suo stipendio (al verificarsi della condizione tali spese saranno in capo in parti uguali ai genitori sino alla conclusione dell'azione di pignoramento), e ha rinunciato agli assegni familiari e alle detrazioni fiscali loro connesse;
- alla luce di quanto sopra le spese di mantenimento della scrivente e dei due figli, per quanto di competenza, sono stimabili in complessivi € 13.650,00 annui, come da allegato sub 6;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sono allegate sub 7;
- i movimenti bancari sono allegati sub 8;
- la relazione rilasciata dal Dott. Costanzo Tita Sanvitale Simonetta è allegata sub 9;

chiede

che l'Illustrissimo Sig. Giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 67 e seguenti del d.lgs. 14/2019, voglia ammettere la scrivente alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto.

Si precisa che analogo ricorso è stato già presentato dal Sig. Alex Benedetti (procedura n. 57-1/2022, Giudice delegato Dott. Stefano Franchioni).

Con osservanza.

Brescia, 15.12.2022

Michela Senti



Per certificazione dell'apposizione della firma di Michela 8577 i, che ha sottoscritto il presente ricorso, identificato con C. I. n. CA830781R rilasciata il 6.5.21 dal Ministero dell'Interno, con scadenza il 29.7.31


Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

Segauccio Mark

(Distribution of the control of the contr

Si allegano i documenti citati dal n. 1 al n. 9.





TRIBUNALE DI BRESCIA

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (d.lgs. n. 14/2019)

La sottoscritta Michela Senti, nata a Gavardo (BS) il 29.07.1980 e ivi residente in Via della Pace n. 3, codice fiscale SNTMHL80L69D940C,

PROPONE

ai creditori il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII.

Premessa

La ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dal d.lgs. 14/2019, essendo una consumatrice persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni stesse secondo le scadenze originariamente pattuite.

Fino al 31.08.2022 la scrivente è stata dipendente della società Grand Hotel Srl, con sede a Gardone Riviera in Via Zanardelli n. 84, con la qualifica di aiuto guardaroba, con un contratto stagionale a tempo determinato. Dal 02.11.2022 la scrivente è invece dipendente a tempo indeterminato del Sig. Alcide Leali, residente a San Felice del Benaco, con la qualifica di collaboratrice domestica polifunzionale, dal quale percepisce una retribuzione lorda mensile che ammonta a € 900,00¹.

La scrivente percepisce inoltre dall'INPS l'assegno unico e universale per i figli a carico, di importo mensile pari a € 350,00.

La scrivente è sostanzialmente priva di patrimonio, posto che:

¹ Trattandosi di datore di lavoro privato il pagamento non è soggetto a ritenute fiscali. Si è proceduto quindi a una stima del carico fiscale che, in funzione della stima del reddito annuale, dovrebbe essere sostanzialmente nullo.



- l'unico immobile di proprietà è stato trasferito nel 2020 all'esito di una procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario;
- la scrivente è proprietaria di un motoveicolo immatricolato nel 2009, marca Changzhou Kwang Yang
 Motor, e di una piccola autovettura FIAT immatricolata anch'essa nel 2009, di valore irrilevante.

La scrivente ha due figli (nati rispettivamente nel 2006 e nel 2010); a seguito degli accordi sottoscritti con il padre, il loro affido è condiviso tra i genitori e i ragazzi passano periodi paritetici presso ciascuno. Il padre si è impegnato a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie loro necessarie, sino a quando non interverrà l'eventuale azione di pignoramento presso terzi del suo stipendio (al verificarsi della condizione tali spese saranno in capo in parti uguali ai genitori sino alla conclusione dell'azione di pignoramento), e ha rinunciato agli assegni familiari e alle detrazioni fiscali loro connesse.

Le spese per il mantenimento proprio e dei figli (per la quota di competenza) ammontano a circa € 1.140,00 mensili come di seguito determinate, con un totale annuo di € 13.650,00.

Spese mensili	remona orio kod
Canoni di locazione	340,00
Vitto	300,00
Utenze	130,00
Carburante auto	200,00
Parziale spese mensili (A)	970,00
Spese annuali	
Gestione auto	980,00
TARI	130,00
Scuola figli	500,00
Spese mediche	400,00
Parziale spese annuali (B)	2.010,00
Totale spese mensili (A + 1/12 di B)	1.137,50

Proposta

Alla luce di quanto sopra, la scrivente propone di destinare ai creditori la somma mensile di € 110,00, che appare compatibile con il reddito percepito e con le spese di mantenimento sopra riportate, per un periodo di quattro anni, per un totale di € 5.280,00.

Tale somma consentirà:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura (stimate in € 1.366,02);





- il pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato (€ 875,45);
- 3. il pagamento nella misura, stimata e non garantita, del 4,4% circa dei creditori chirografari.

Si precisa che il creditore Organa SPV Srl (cessionario del credito originariamente vantato da Banca Intesa) non ha mai fornito riscontro alle richieste avanzate, sia direttamente sia tramite il suo legale, di quantificare l'ammontare aggiornato del credito; l'importo inserito nel presente piano, pari a € 68.696,00, è l'ultimo riportato nella Centrale rischi della Banca d'Italia (comunque superiore all'ultimo comunicato dal creditore, contenuto in una diffida del 09.09.2021 e pari a € 65.740,57).

Con osservanza.

Brescia, 15.12.2022

Michela Sehti



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

rilevato che, con domanda depositata il 21.12.2022, MICHELA SENTI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Costanzo Tita Sanvitale in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che MICHELA SENTI è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII:

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

visto l'art. 70 CCII;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione:

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Brescia, 21 dicembre 2022

Il g.d. dott. Gianluigi Canali

